



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Istituto Comprensivo Anzio III
Member of UNESCO
Associated Schools



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III**

Via Machiavelli s.n.c. tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it

00040 Lavinio di ANZIO – ROMA

C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Adegamenti A.S. 2022/2023

Art. 10

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

a) RIPARTIZIONE RISORSE FIS TRA PERSONALE DOCENTE E ATA

Tenuto conto della composizione dell'organico del personale ATA disponibile nell'istituto e dei carichi di lavoro esistenti e della sequenza storica della reale attribuzione dei fondi ai diversi profili, il tavolo di contrattazione decide di ripartire le risorse del FIS in considerazione di:

1. della destinazione già finalizzata delle risorse disponibili;
2. delle effettive esigenze della scuola, definite nei Piani delle attività del personale docente e del personale ATA;
3. dell'organizzazione logistica dell'istituto;
4. delle condizioni psico/fisiche documentate del personale ATA in servizio nella scuola (legge 104 art. 3 comma 3 - minor aggravio);
5. delle norme vigenti per la sostituzione del personale ATA.

Per l'Anno Scolastico in corso il tavolo contrattuale decide concordemente di assegnare la percentuale spettante al personale ATA nella misura del 30 % e al personale docente nella misura del 70% del budget.

b) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON LE RISORSE PREVISTE NELL'ART. 10 DEL PRESENTE CONTRATTO, COMPRESE LE RISORSE DESTINATE PER LE AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO.

Docenti:

Il D.S. rileva l'insieme delle disponibilità derivanti da tutte le iniziative progettuali.

Il D.S., ove insistano utilizzazioni di docenti per prosecuzione di attività progettuali, ovvero nuove iniziative sulle quali, con delibere del collegio docenti, è stato già esplicitato il nominativo del docente e quindi l'autorizzazione è connessa al nominativo, nel comunicare le iniziative segnala, oltre all'attività progettuale, anche il nominativo del docente.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica è compensato in modo orario o forfetario ove previsto.

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate e verificate formalmente dall'amministrazione che ne darà conto in sede di informativa successiva al termine dell'anno scolastico anche attraverso il ricorso a tabella riassuntiva.

Criteri generali per riconoscimento accesso al Fondo di Istituto per il Personale docente

- a) Coordinatori di classe e segretari consigli classe/interclasse/intersezione

rispettivamente fino ad un massimo di ore 20 e 8 per le ore effettivamente svolte

b) Realizzazione Progetti:

Stesura -Coordinamento -Attività - produzione di materiali
(Referenti -Gruppo di progetto)

Progettazione: 10 h

Coordinamento: fino a max 12 h a docente

Attività: fino a max 10 h ad eccezione di progetti che vedano un solo docente operante su un numero elevato di classi per cui il rapporto viene definito 1/12h fino alla concorrenza max di 132 h

Documentazione, produzione di materiali: fino a max 40 h considerata la complessità e la spendibilità, considerando ore 2 h di lavoro per ogni classe partecipante

c) Coordinamenti o responsabili di specifiche iniziative: fino ad un massimo di 20 ore

Non sarà comunque possibile prendere parte a più di due iniziative progettuali che prevedano l'accesso al fondo

d) Ore eccedenti di insegnamento

fino a max 6 h/sett. a docente

e) Retribuzione per attivazione corsi di recupero /potenziamento scuola secondaria di I grado

da attestarsi entro il 7/10% del fondo docenti

f) Retribuzioni forfetarie per la flessibilità

da attestarsi entro il 6/ 10% circa del fondo docenti per

1) docenti, anche specializzati, che a seguito della riorganizzazione del funzionamento scolastico si trovino ad operare in un numero di classi superiore rispetto alla tradizionale assegnazione (1 classe a T.P. – 2 classi a modulo);

2) docenti con orario spezzato.

Nel caso in cui i docenti oltre a ricoprire le attività di L2 in più classi si trovino nelle condizioni di insegnare le altre discipline in più classi, o con interplesso, la retribuzione sarà valutata come se ricorressero ambedue le condizioni su richiamate.

Considerato il diverso carico di lavoro attribuito il tavolo trattante definisce quale principio per l'assegnazione della retribuzione il ricorso a distribuzioni differenziate nel caso di possesso di 1 o 2 requisiti, fino ad arrivare al raddoppio se in presenza di ambedue gli elementi su richiamati,

L'eventuale non utilizzo da parte dei docenti delle ore previste confluirà nelle economie utilizzabili nell'A.S. successivo.

Nell'affidamento dell'incarico aggiuntivo saranno indicate,:

- a. la delibera del collegio docenti, ove richiesta;
- b. il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
- c. la tipologia dell'attività (attività funzionali o di insegnamento);
- d. le mansioni affidate.

Copia riassuntiva, delle attività programmate, e delle retribuzioni previste, verrà consegnata alle parti sindacali.

ATA:

Attività aggiuntive ed intensificazione delle prestazioni lavorative del personale

1. Costituiscono oggetto dell'articolo le prestazioni di lavoro svolte dal personale A.T.A., non necessariamente oltre l'orario di lavoro, richiedenti maggiore impegno professionale tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza:
 - a) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
 - c) sostituzione dei colleghi assenti
2. Le attività di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie (c.d. allegato 1 punto A), saranno retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica. Le prestazioni di cui al c.d. allegato 1 punto B) saranno invece riconosciute sotto forma di recuperi orari o giornalieri. Per il profilo AA.AA. verrà strutturata apposita tabella riassuntiva denominata allegato 1bis.
3. Eventuali economie derivanti dagli impegni programmati e non svolti singolarmente saranno disponibili per essere ridistribuite a richiesta al personale per riconoscimento maggiori orari già prestati.
4. La partecipazione alle prestazioni che prevedano le attività aggiuntive sono regolamentate attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile il quale sarà impegnato a rotazione.
5. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive dovrà essere notificata all'interessato dal D.S.G.A. con almeno tre giorni di anticipo se prevista, escludendo casi eccezionali, rispetto al servizio da effettuare.
6. L'effettiva prestazione di attività aggiuntive dovrà essere riscontrabile dal sistema di rilevazione delle presenze.
7. Al termine delle attività didattiche dovranno essere predisposti opportuni prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte. Tali prospetti saranno affissi all'Albo della scuola e consegnati alle R.S.U. di

istituto.

8. Le ore di attività aggiuntive, oltre l'orario di lavoro, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative, potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore o giornate libere da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, comunque, entro il termine dell'anno scolastico.
9. l'accesso alle attività aggiuntive intensive ed estensive (oltre l'orario di servizio) da compensare con il FIS, è consentito con i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a. richiesta e disponibilità dell'interessato;
 - b. competenze certificate o autocertificate per svolgere l'attività come da richiesta dell'amministrazione;
 - c. a parità di condizioni prevale la graduatoria d'istituto;
10. Nell'affidamento dell'incarico aggiuntivo, da effettuare dopo la stipula del contratto decentrato, saranno indicate:
 - ☐ il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
 - ☐ la tipologia dell'attività;
 - ☐ le mansioni affidate.
11. Copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto, delle retribuzioni previste o di eventuali recuperi, verrà consegnata alle parti sindacali.

Art. 14

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 127, DELLA LEGGE 107/2015.

Stante l'estensione con decorrenza dall'A.S. 2020/21 della valorizzazione del personale con l'utilizzo di appositi compensi anche al personale ATA si manterranno le percentuali utilizzate per la distribuzione del FIS : 30% ATA-70% Docenti.

1. La valorizzazione del personale docente è assegnata per il riconoscimento di attività deliberate e non rientranti nel FIS o per iniziative realizzate per il miglioramento della scuola.
Si concorda che la percentuale dei docenti che potranno essere valorizzati sia contenuta in una percentuale variabile tra il 25% ed il 50% con uno scostamento massimo di +/- 10%.
L'importo minimo attribuibile è stabilito in € 70,00 , il massimo in € 1.700,00 prioritariamente assegnato per il riconoscimento di attività deliberate e non rientranti nel FIS o per iniziative realizzate per il miglioramento della scuola.
2. La professionalità del personale Ata è valorizzata dal Dirigente Scolastico in rapporto all'aumentato carico di lavoro, anche derivante da particolari situazioni emergenziali rilevabili da valutazione diretta.
Per l'accesso alla valorizzazione non è obbligo presentare istanza, ma qualora pervenissero domande in numero non congruo rispetto i criteri sopra enunciati o non venissero svolte attività preventive, si procederà in fase di consuntivo al superamento del tetto fissato relativamente alla percentuale sopra citata per profilo.

Art. 26

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Abrogato

Art. 28

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria".
3. Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed ai Contratti Integrativi Regionali preesistenti.

Letto, firmato, sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Teresa D'Orso

Le RSU Sigg.ri Cupido Raffaella

Proia Gianna

Manuela Providente

I delegati delle OO.SS.

Anzio,

